

AREA NAUTICA VALLESANTA LEVANTO

NORME SPECIALI DI REGOLAMENTO PER LA ZONA G

PREMESSE

La presente disciplina regolamentare è diretta agli Utenti della ZONA G dell'Area Nautica di Vallesanta e deve ritenersi integrativa delle Norme Generali di Regolamento dettate per tutti i fruitori dell'Area stessa.

Articolo 1

La Zona G dell'Area Nautica è destinata esclusivamente allo stazionamento di unità da diporto a mare.

Lo specchio acqueo costituente la Zona G è dotato di impianti (gavitelli) per lo stazionamento a mare di unità da diporto e di banchina attrezzata per l'ormeggio.

L'assegnazione dei posti barca degli utenti verrà fatta con criteri di uso razionale a seconda delle disponibilità. Le assegnazioni saranno insindacabili.

All'interno della Zona G sono stati assegnati inoltre i seguenti posti:

- 2 posti riservati ai residenti della zona C, per sosta di durata massima di 90 minuti;
- 1 posto riservato Capitaneria di Porto;
- 2 posti riservati ai pescatori;
- 7 posti al transito, identificabili con boa di diversa colorazione.

Articolo 2

L'autorizzazione alla permanenza delle imbarcazioni all'interno dello specchio acqueo viene rilasciata dalla Levante Multiservizi al momento del versamento del relativo corrispettivo.

Nel periodo compreso tra il 1° Maggio e il 15 Ottobre (stagione estiva) il corrispettivo dovuto dall'Utente autorizzato nella Zona G comprende inscindibilmente l'importo relativo all'ormeggio (al gavitello o in banchina), alla sosta a terra ed al servizio di alaggio e varo.

Costituiscono eccezione:

-gli Utenti proprietari o affittuari di fondi che ricoverino l'imbarcazione all'interno dei locali artigianali del Condominio Vallesanta, per i quali il corrispettivo è composto dall'importo relativo all'ormeggio (al gavitello o in banchina) e dall'importo relativo al servizio di alaggio e varo;

-gli Utenti intestatari di posto barca presso la Zona "C" dell'Area Nautica Vallesanta, per i quali il corrispettivo è composto dal solo importo relativo all'ormeggio (al gavitello).

Nei periodi compresi tra il 1° Gennaio e il 30 Aprile e tra il 16 Ottobre e il 31 Dicembre (stagione invernale) il Contributo dovuto dall'Utente è composto dal corrispettivo relativo all'ormeggio (al gavitello o in banchina) e dal corrispettivo relativo alla sosta a terra; il corrispettivo per il servizio di alaggio e varo verrà corrisposto per singola movimentazione in base alle vigenti tariffe.

L'ormeggio concesso in uso (al gavitello o in banchina) all'interno della Zona G è riservato esclusivamente all'unità da diporto del titolare del posto a mare; il titolare potrà richiedere autorizzazione alla Levante Multiservizi per far sostare al proprio ormeggio, per un periodo massimo di 15 giorni, l'imbarcazione di un altro utente dell'Area Nautica Vallesanta, purchè l'utente subentrante abbia a sua volta stipulato un regolare contratto di sosta a terra stagionale e le specifiche della sua imbarcazione siano compatibili con quelle del posto a mare.

Articolo 3

Gli Utenti della Zona G sono tenuti:

- a collocare le unità da diporto ai gavitelli con la prua rivolta verso la banchina o verso la diga frangi flutti;
- a non stazionare, neppure temporaneamente, nelle zone di mare destinate alla navigazione e manovra delle unità da diporto;
- a non ingombrare la banchina con beni o materiali mobili e ad utilizzare la banchina stessa esclusivamente per le operazioni di carico e scarico dalle unità da diporto;
- a provvedere all'immediato allaggio delle unità da diporto e alla loro collocazione all'interno dell'Area Nautica nell'ipotesi di avverse condizioni meteorologiche, al fine di evitare il danneggiamento delle stesse o delle strutture dell'Area Nautica o dei beni di terzi.

Lo stazionamento di unità da diporto a mare, quindi, avviene sotto l'esclusiva responsabilità dei proprietari delle unità da diporto stesse, con espresso esonero di responsabilità a carico della Levante Multiservizi.

Articolo 4

Per comprovati casi di avaria o di forza maggiore sarà consentito l'ormeggio a qualsiasi unità da diporto nei posti riservati al transito occasionale.

La durata dello stazionamento, in questo caso, non potrà essere superiore ad un giorno successivo alla cessazione dell'evento di avaria o forza maggiore.

L'accesso alla Zona G verrà consentito anche in occasione di eccezionali eventi atmosferici o meteorologici.

Anche in tale ipotesi l'unità da diporto in difficoltà dovrà abbandonare l'ormeggio non appena cessato l'evento.

Trascorso il periodo di cui sopra, la Levante Multiservizi si riserva la facoltà di rimuovere l'unità da diporto addebitando al proprietario i costi relativi alla rimozione, all'uso degli impianti, nonché ai costi della rimessa eventuale.

Articolo 5

Ciascuna unità da diporto autorizzata allo stazionamento nella Zona G:

- dovrà essere ormeggiata al posto assegnato in conformità alle modalità previste, a cura e sotto la responsabilità dell'Utente.
- dovrà essere dotata di almeno sei parabordi adeguati all'unità da diporto e da collocare tre per ciascuna fiancata;
- essere dotata di attrezzature di bordo idonee allo stazionamento a mare;
- essere in piena efficienza sotto il profilo della navigabilità, della sicurezza e del rischio incendi;
- essere dotata di idonea polizza assicurativa per i rischi della navigazione, ed eventualmente del furto e dell'incendio.

Articolo 6

La Levante Multiservizi si riserva il diritto di attuare l'allaggio a terra delle unità da diporto per qualsiasi motivo connesso alla sicurezza delle unità da diporto stesse e delle strutture dell'Area Nautica, anche senza il consenso del proprietario dell'imbarcazione.

In tale ipotesi, gli Utenti saranno tenuti a rimborsare alla Levante Multiservizi i costi di allaggio e di varo delle unità da diporto.

Articolo 7

E' fatto espresso divieto:

- di manomettere o modificare gli impianti di ormeggio;
- di nuotare, esercitare attività subacquea o di pesca all'interno della Zona G;
- di eseguire prove su motori, lavaggi delle unità da diporto con detersivi, di utilizzare i servizi igienici marini;
- di effettuare qualsiasi attività che possa provocare rumori o fumi molesti;

- di utilizzare le pompe di sentina delle unità da diporto in tutta la superficie di specchio acqueo di cui si compone la Zona G.

Articolo 8

Gli Utenti conservano la custodia delle unità da diporto all'ormeggio, rimanendo essi responsabili in via esclusiva di ogni eventuale danneggiamento che le unità da diporto stesse dovessero arrecare a terzi.

La Levante Multiservizi non assume, quindi, alcuna responsabilità per danneggiamenti, furti, atti vandalici alle unità da diporto, agli oggetti lasciati a bordo, alle dotazioni ed impianti.

Del pari la Levante Multiservizi non assume alcuna responsabilità per danneggiamenti subiti dalle unità da diporto per eventi naturali e meteorologici.

Articolo 9

I posti di ormeggio lasciati liberi dagli aventi diritto verranno attribuiti attraverso l'assegnazione a soggetti che ne abbiano fatto domanda e che si trovino nelle posizioni più elevate della lista di attesa formata dalla Levante Multiservizi.

Le assegnazioni terranno conto di un criterio cronologico delle domande, rapportato alle effettive disponibilità degli ormeggi, tenendo conto delle dimensioni delle unità da diporto.

E' riservato alla Levante Multiservizi il diritto di negare l'autorizzazione allo stazionamento a mare di unità da diporto, quando queste, ad insindacabile giudizio della stessa Levante Multiservizi, non abbiano le caratteristiche idonee per occupare l'ormeggio (ad esempio per eccessivo pescaggio).

Articolo 10

Gli Utenti, all'interno dello specchio acqueo marino, dovranno tenere un comportamento approntato alla prudenza e alle ordinarie regole della buona marineria e della sicurezza.

L'accesso agli ormeggi dovrà avvenire a velocità non superiore ai tre nodi e comunque alla velocità minima di manovra, tale da non provocare onde e da garantire la sicurezza della navigazione e prevenire situazioni di pericolo e danno a terzi.

Gli Utenti sono comunque tenuti al rispetto delle norme previste dal vigente Codice della Navigazione e da altre leggi emanate in materia.

Articolo 11

La Levante Multiservizi si riserva la facoltà di modificare, a proprio insindacabile giudizio, la collocazione delle superfici di specchio acqueo di stazionamento delle singole unità da diporto autorizzate, nonché a movimentare le stesse e a collocarle in aree diverse in occasione di eventi meteo-marini di carattere eccezionale, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di manifestazioni sportive e sociali, questo senza l'obbligo di rimborso del corrispettivo non goduto.

Levanto, 2 Marzo 2024



levantemultiservizisrl

Società sottoposta ad attività di direzione da parte del Comune di Levanto

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.

Lungomare A. Vespucci, 33 - 19015 LEVANTO SP

0187-802050 FAX 0187- 803663

www.levantemultiservizi.it - info@levantemultiservizi.it